



Civile Ord. Sez. 6 Num. 1105 Anno 2016

Presidente: RAGONESI VITTORIO

Relatore: MERCOLINO GUIDO

Data pubblicazione: 21/01/2016

ORDINANZA

razione di fallimen-

sul ricorso proposto da

to

DI GIOVANNI GIUSEPPE e DI GIOVANNI IGNAZIO, domiciliati in Roma, alla piazza Cavour, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, unitamente all'avv. Patrizia Rocci, dalla quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura speciale in calce al ricorso

RICORRENTE

contro

FALLIMENTO DELLA E.M.T.T. S.N.C. DEI FRATELLI DI GIOVANNI & C., EUROCAMION GROUP e CASSA EDILE DI MUTUALITA' E DI ASSISTENZA DI NOVARA

INTIMATI

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino n. 1530/14, pubblicata il 7 agosto 2014.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 dicembre 2015 dal Consigliere dott. Guido Mercolino.



Fatto e Diritto

E' stata depositata in Cancelleria la seguente relazione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

« 1. — *Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'Appello di Torino ha rigettato il reclamo proposto da Giuseppe ed Ignazio Di Giovanni avverso la sentenza emessa il 24 aprile 2014, con cui il Tribunale di Novara aveva dichiarato il fallimento della E.M.T.T. S.n.c. dei Fratelli di Giovanni & C., nonché dei reclamanti, in qualità di soci illimitatamente responsabili.*

2. — *Avverso la predetta sentenza i Di Giovanni hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.*

3. — *A sostegno dell'impugnazione, i ricorrenti hanno dedotto la violazione e la falsa applicazione degli artt. 15 e 147 della legge fall. e dell'art. 160 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che la mancata notificazione del ricorso di fallimento e del decreto di convocazione ai soci illimitatamente responsabili non comportasse la nullità della dichiarazione di fallimento della società, senza considerare che tale omissione determina una lesione anche del diritto di difesa di quest'ultima, impedendo ai soci di far valere le proprie ragioni o di saldare il debito posto a fondamento dell'istanza, nonché di proporre soluzioni alternative al fallimento.*

4. — *Il motivo è infondato.*

Nell'escludere che la mancata convocazione dei soci illimitatamente responsabili determinasse la nullità della dichiarazione di fallimento della società, la sentenza impugnata ha richiamato il principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'omissione dell'adempimento prescritto dall'art. 14 del



regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 si traduce in una violazione del diritto di difesa non già della società, ma del socio, e può quindi incidere esclusivamente sulla validità della dichiarazione di fallimento di quest'ultimo, nella specie non impugnata. Tale orientamento ha la sua premessa nell'osservazione che nel procedimento per la dichiarazione di fallimento delle società con soci illimitatamente responsabili la convocazione del socio non trova giustificazione in un generico interesse del socio riferito alla dichiarazione di fallimento della società, ma nelle conseguenze che la legge ricollega a tale pronuncia, la quale provoca il fallimento anche del socio. Nell'ambito della sentenza dichiarativa di fallimento, tale conseguenza costituisce peraltro oggetto di un'apposita statuizione, distinta da quella concernente il fallimento della società e ad essa collegata da un rapporto di dipendenza unidirezionale, da intendersi nel senso che la dichiarazione di fallimento del socio trova il suo presupposto in quella della società, la cui nullità travolge anche inevitabilmente la prima, ma non viceversa: la mancata convocazione del socio illimitatamente responsabile nel procedimento volto alla dichiarazione di fallimento non può dunque riflettersi sulla validità della pronuncia emessa nei confronti della società, ma solo su quella emessa nei confronti del socio, la cui mancata impugnazione rende del tutto irrilevante l'avvenuta lesione del diritto di difesa (cfr. Cass., Sez. I, 21 marzo 2013, n. 7181; 6 febbraio 2003, n. 1751).

Il predetto indirizzo, sviluppatosi in riferimento alla disciplina dettata dallo art. 147 della legge fall., nel testo vigente anteriormente alla sostituzione disposta dall'art. 131 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, deve trovare conferma anche a seguito delle modificazioni introdotte da quest'ultima disposizione: il terzo comma del nuovo testo, infatti, nell'imporre espressamente la convocazione dei soci illimitatamente responsabili prima della dichiarazione di fallimento della società, non ha



fatto altro che recepire le conclusioni cui era pervenuta la giurisprudenza di legittimità a seguito della sentenza n. 110 del 1972, con cui la Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 147 cit., nella parte in cui non prevedeva che il tribunale dovesse ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili, nei cui confronti la sentenza dichiarativa del fallimento della società era destinata a produrre effetto, perchè detti soci potessero esercitare il diritto di difesa. ».

Il collegio, esaminati il ricorso e la relazione e gli scritti difensivi in atti, ritiene condivisibile l'opinione espressa dal relatore e la soluzione da lui proposta.

Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione degli intimati.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del medesimo art. 13.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2015, nella camera di consiglio della Se-
sta Sezione Civile

A